

Contratto

per l'utilizzo temporaneo di stalli presso l'autostazione di Padova

tra

Busitalia Veneto S.p.A., con sede in Padova, Via del Pescarotto n. 25/27, capitale sociale Euro 5.500.000,00, codice fiscale, partita IVA n. 04874020284 e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova R.E.A. n. 424890, rappresentata in questo atto dall'Amministratore Delegato, di seguito per brevità, denominata "**BIV**" o "**Gestore**"

e

_____, con sede in _____ Via _____, capitale sociale Euro _____, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n° _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____, di seguito anche più brevemente denominata "**Operatore**"

di seguito indicate anche congiuntamente come le "**Parti**"

Premesso che:

- BIV è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che esercisce servizi di trasporto pubblico locale su gomma ("**TPL**") nelle province di Padova e di Rovigo;
- con decreto n. 7 in data 30/05/2018 e successive proroghe e aggiornamenti la Provincia di Padova ha affidato in concessione a BIV una serie di immobili, tra cui l'autostazione di Padova, sita in Viale della Pace, (l'"**Autostazione**") da destinare in via prioritaria al servizio di TPL e, limitatamente ad un unico stallo, alla fermata di linee statali e internazionali a condizione che la stessa non determini pregiudizio al regolare servizio di T.P.L.);
- BIV gestisce la predetta Autostazione sulla base della disciplina definita dalla stessa nell'ambito del Prospetto Informativo dell'Autostazione di Padova (il "**PIA**") pubblicato sul sito di BIV (www.fsbusitaliaveneto.it) e redatto in conformità a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (l'"**ART**") n. 56 del 30 maggio 2018 (la "**Delibera ART n. 56/2018**");
- l'Operatore ha richiesto a BIV, sulla base della procedura definita nel PIA, che l'Operatore dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserve in ogni sua parte,

l'utilizzo temporaneo di stalli ¹ nell'Autostazione per la fermata di arrivo e partenza degli autobus della propria flotta e per un numero di corse definite nel programma di arrivi e partenze concordato tra le Parti ed allegato al presente contratto;

- le Parti intendono pertanto sottoscrivere un contratto per disciplinare le modalità di utilizzo dei predetti stalli e l'accesso degli autobus nell'Autostazione (di seguito il “**Contratto**”).

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse e degli Allegati

Le premesse, gli allegati (di seguito “Allegati”), gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2. Oggetto

Il Gestore concede all'Operatore, che accetta, l'utilizzo temporaneo degli stalli meglio individuati nella planimetria che si allega sub 1 (gli “**Stalli**”), da utilizzarsi per sola la fermata di arrivo e partenza degli autobus dell'Operatore medesimo e per il numero di corse definito nel programma allegato sub 2 al presente Contratto (il “**Programma di arrivi e partenze**” o “**Programma**”).

L'Operatore dichiara di aver preventivamente visionato gli Stalli e di averli trovati idonei all'uso convenuto.

Art. 3. Durata – Recesso

Il Contratto ha una durata di due anni (2) con decorrenza dalla relativa sottoscrizione. Alla sua scadenza si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi, tramite raccomandata AR, almeno 30 giorni prima della scadenza.

¹ La fermata di linee a Media Lunga Percorrenza è prevista allo stallo n. 12.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'altra a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Il recesso da parte del Gestore potrà essere esercitato solo nel caso in cui si verifichi la necessità di adibire tutti gli Stalli ai mezzi impiegati nello svolgimento dei servizi di TPL, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo.

Resta espressamente convenuto che il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto allorché, a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di TPL nel bacino di Padova o per qualsiasi altro motivo, i servizi suddetti fossero affidati ad un soggetto diverso da BIV. In tal caso, la risoluzione avrà effetto a far data dalla cessazione di BIV quale gestore del servizio di trasporto pubblico urbano, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo.

Il Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia qualora per qualsiasi ragione il Gestore cessi l'attività di gestione dell'Autostazione, senza che l'Operatore possa richiedere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Art. 4. Modalità e condizioni di utilizzo

L'utilizzo dell'Autostazione da parte dell'Operatore verrà effettuato in conformità al Programma di arrivi e partenze di cui all'allegato 2, contenente il dettaglio degli arrivi e delle partenze e degli autobus utilizzati.

Ogni variazione del Programma di arrivi e partenze dovrà essere comunicata al Gestore tramite pec all'indirizzo busitaliavenetospa@legalmail.it almeno 15 (quindici) giorni prima della messa in esercizio delle modifiche del Programma stesso.

Qualora l'Autostazione venga dotata di pannelli informativi e di un sistema di controllo informatizzato degli accessi troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- nell'eventualità di condizioni atmosferiche avverse ovvero di scioperi o imprevisti, che determinino variazioni al Programma di arrivi e partenze, l'Operatore dovrà tempestivamente informare il Gestore ai fini della conseguente informativa alla clientela;
- l'accesso all'autostazione avviene tramite un dispositivo di riconoscimento, che viene consegnato all'Operatore, dietro pagamento di un'apposita cauzione. In caso di malfunzionamenti del predetto dispositivo, gli operatori addetti al presidio

dell'Autostazione sono reperibili – durante gli orari di presidio – per garantire l'accesso all'Autostazione;

- l'Operatore si impegna a consegnare i dispositivi esclusivamente al proprio personale, a custodirli con la massima diligenza e a restituirli al Gestore alla scadenza del contratto;
- in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del dispositivo l'Operatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'accaduto al Gestore che provvederà a consegnarne un altro in sostituzione dietro il pagamento di un apposito corrispettivo.

L'Operatore rimane responsabile delle condizioni di fruizione del servizio in particolare si impegna a:

- usufruire del servizio nei limiti delle condizioni dettate dal Contratto, in particolare fruendo dei soli Stalli assegnati; in nessun caso il Gestore risponderà dell'indebita utilizzazione di altri stalli e dell'eventuale indisponibilità temporanea di stalli liberi, ove siano già occupati i posti autorizzati;
- rispettare le condizioni del servizio di cui al presente Contratto e di cui al PIA vigente tempo per tempo.

Resta convenuto che, in caso di situazioni di congestione e/o saturazione dell'Autostazione, troverà applicazione quanto previsto dalla Misura 3 della delibera dell'ART n. 56 del 30 maggio 2018.

Art. 5. Obblighi e diritti dell'Operatore

L'Operatore si impegna ad utilizzare l'Autostazione in modo diligente ed in conformità alle disposizioni del PIA vigente tempo per tempo, impegnandosi, altresì, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle Pubbliche Autorità.

È vietato all'Operatore di consentire a terzi l'accesso all'Autostazione di autobus che non siano di sua proprietà/gestione, fatta eccezione per i mezzi di eventuali pool partner espressamente indicati nel Programma (sub 2).

Sono vietati la fermata e la sosta di autobus che, per difetti di manutenzione o per altro motivo, possano potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone. L'Operatore si

impegna a non accedere all'Autostazione con autobus contenenti sostanze pericolose o nocive, quali esplosivi, sostanze corrosive, materiali facilmente infiammabili ecc.

L'Operatore è tenuto a sostare i propri autobus esclusivamente all'interno dello Stallo assegnato, in modo tale da non invadere gli altri Stalli o da rendere più difficoltoso il parcheggio (o la manovra) degli altri veicoli. In caso di violazione di tale obbligo, il Gestore si riserva la possibilità di far rimuovere i mezzi dell'Operatore, con spese a carico di quest'ultimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'Operatore è tenuto a usare la massima perizia e diligenza durante l'ingresso e l'uscita dall'Autostazione e nel corso delle manovre di parcheggio e di circolazione al suo interno, rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose sia del Gestore che di terzi. All'interno dell'Autostazione gli autoveicoli devono procedere a passo d'uomo e, ad attivazione avvenuta, osservare le disposizioni in materia di controllo informatizzato degli accessi.

L'Operatore dichiara di aver preso visione del "Documento di individuazione dei rischi specifici" relativo all'autostazione (Allegato n. 4)

Le informazioni minime di pertinenza dell'Operatore, tra cui tra l'altro gli orari statici, previsti dalla Misura 7 dell'Allegato A alla Delibera n. 56/2018 dovranno essere trasmessi al Gestore in formato pdf e dovranno essere rese disponibili in lingua italiana e in lingua inglese. In caso di variazioni delle predette informazioni, l'Operatore è tenuto a trasmettere l'aggiornamento delle stesse almeno 7 giorni prima dell'entrata in vigore della variazione. L'Operatore si obbliga a mantenere indenne il Gestore da qualsivoglia provvedimento o sanzione avviati ed applicati dalle Autorità competenti per inottemperanza degli obblighi informativi di sua competenza previsti dalla Delibera n. 56/2018.

La permanenza nell'Autostazione è consentita per il tempo strettamente necessario per la fermata, discesa/salita passeggeri, carico/scarico bagagli, e comunque in base a quanto disciplinato nel Programma sub allegato 2. In caso di violazione di tale obbligo, il Gestore si riserva la possibilità di far rimuovere i mezzi dell'Operatore, con spese a carico di quest'ultimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Fermo quanto specificato nei punti che precedono, all'Operatore e ai suoi incaricati è fatto divieto di:

- a) entrare/uscire dall'Autostazione non osservando le disposizioni in materia di controllo degli accessi (ad es. sfruttando il transito del veicolo che precede).

- b) provocare rumori molesti di qualsiasi sorta, tenere accesi i motori oltre il tempo necessario alle operazioni di manovra per la fermata e la sosta degli autobus;
- c) fumare o accendere fiamme libere in tutta l'Autostazione;
- d) eseguire manovre pericolose nelle aree dell'Autostazione;
- e) effettuare inversioni di marcia all'interno dell'Autostazione;
- f) effettuare autonomamente affissioni nell'Autostazione;
- g) esporre e/o installare nell'Autostazione avvisi, insegne, pannelli pubblicitari mobili o fissi e simili, distribuire volantini senza la previa autorizzazione del Gestore che si riserva la facoltà di disporre la rimozione a spese dell'Operatore;
- h) svolgere operazioni di pulizia o di manutenzione degli autobus all'interno dell'Autostazione, salvo interventi di pura urgenza per veicoli fermi o in panne, previa, in ogni caso, comunicazione al Gestore.

In caso di scadenza o risoluzione anticipata, per qualsivoglia motivo, del presente contratto, l'Operatore non sarà più autorizzato all'ingresso in Autostazione.

Art. 6. Obblighi del Gestore

Il Gestore è tenuto alla manutenzione del sistema di controllo degli accessi, ove installato, al fine di garantire all'Operatore l'accesso all'Autostazione. Eventuali guasti e malfunzionamenti dovranno essere risolti nel minor tempo possibile. Onde consentire l'accesso da parte dell'Operatore e di terzi, in caso di malfunzionamenti, il Gestore si riserva la facoltà di disattivare il sistema di controllo degli accessi, senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna in caso di furto o di danneggiamento degli autoveicoli.

Art. 7. Corrispettivo

Il corrispettivo per l'utilizzo degli Stalli verrà determinato applicando le tariffe commerciali unitarie allegate sub 3 al presente contratto in funzione della tipologia del servizio svolto dall'Operatore.

Le tariffe potranno essere modificate dal Gestore anche in ragione dei costi gestionali, degli investimenti eseguiti per l'Autostazione e saranno in ogni caso aggiornate di anno in anno, automaticamente e senza necessità di ulteriori richieste o stipulazioni, nella misura del 100% (cento per cento) dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al "costo della vita per famiglie di impiegati ed operai" rilevato nell'ultimo mese solare dell'annualità contrattuale precedente.

Trimestralmente, il Gestore invierà all'Operatore, all'indirizzo pec _____, la rendicontazione del mese di riferimento contenente tutti gli ingressi e le uscite effettuate ove in eccesso rispetto a quanto definito nel Programma, ivi comprese le eventuali penali applicate.

L'Operatore ha diritto di richiedere, a titolo gratuito, un massimo di due affissioni per anno solare delle informazioni di cui all'articolo 5. Per ogni ulteriore affissione di aggiornamento sarà applicata la tariffa unitaria allegata sub 3. Il corrispettivo delle affissioni di aggiornamento sarà fatturato unitamente ai transiti del periodo successivo.

Art. 8. Modalità di pagamento

Il pagamento del canone di cui al precedente articolo 7 avverrà trimestralmente con scadenza a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Operatore della relativa fattura.

Le fatture verranno emesse dal Gestore in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità di cui all'art. 7 e dovranno essere intestate a: _____, con sede legale in _____, Via _____ n. __, Codice Fiscale/Partita IVA n. _____.

Copia della fattura sarà inviata via e-mail all'indirizzo _____

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, sulle seguenti coordinate intestate a:

Busitalia Veneto S.p.A.

IBAN _____.

BIC _____.

In ogni caso, per il ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente contratto, l'Operatore dovrà corrispondere al Gestore gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. Il tasso degli interessi applicabile per il ritardo nei pagamenti è quello determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 9. Penalità - Risoluzione

Qualora il Gestore dovesse riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi assunti dall'Operatore ai sensi del presente contratto, provvederà a segnalare la non conformità, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati.

L'Operatore s'impegna a provvedere immediatamente, e comunque entro il termine indicato, all'eliminazione delle irregolarità contestate.

In caso di inadempimento nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, ferma l'applicazione delle penali, il Gestore avrà diritto di risolvere il presente contratto, per inadempimento dell'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

Fermo quanto sopra, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore incorrerà nelle seguenti penalità:

1. qualora venga riscontrata la presenza di un veicolo in sosta in uno Stallo diverso rispetto a quello assegnato, l'Operatore dovrà corrispondere una penale pari ad € 25,00 (venticinque/00), per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in Stallo differente da quello previsto.
2. qualora venga riscontrata la presenza di veicoli - aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati nella fascia oraria di riferimento - in sosta in Stalli ulteriori rispetto a quelli assegnati, l'Operatore dovrà corrispondere una penale pari ad € 100,00 (cento/00), per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in Stallo ulteriore rispetto a quello assegnato.
3. qualora venga riscontrata la presenza di un veicolo in sosta per un periodo superiore a quello autorizzato sarà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni 15 minuti, o frazione di 15 minuti.
4. per ogni violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5, sarà applicata una penale di importo pari ad € 100,00 (cento/00), ferma la facoltà di far rimuovere i veicoli nei modi e casi ivi previsti.

In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà del Gestore di risolvere il Contratto stesso, e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali saranno applicate in sede di prima fatturazione utile.

Art. 10. Inagibilità/indisponibilità degli Stalli

L'Operatore si impegna fin d'ora a nulla pretendere, per qualsivoglia titolo, risarcitorio, indennitario o restitutorio, nei confronti del Gestore per l'ipotesi in cui in tutto o in parte, per ragioni non imputabili al Gestore, gli Stalli diventino temporaneamente inagibili o siano abusivamente occupati da parte di terzi.

Art. 11. Responsabilità e assicurazioni

L'Operatore assume ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare al Gestore e/o a terzi dall'uso degli Stalli e/o dei veicoli autorizzati ad utilizzare gli Stalli ivi concessi, per qualsiasi causa imputabile all'Operatore medesimo, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti/preposti, nonché per danni diretti ed indiretti derivanti da incendio e scoppio, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Gestore da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse a esso mossa da terzi.

Al riguardo, l'Operatore garantisce che i propri veicoli - che entrino in Autostazione - siano regolarmente assicurati con primaria compagnia di assicurazione e, alla stipula del Contratto, darà evidenza al Gestore che la detta assicurazione copra tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nel Contratto, compreso il rischio incendio, con un massimale per sinistro di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per responsabilità civile per danni a terzi – R.C.T.

Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità dell'Operatore che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta al Gestore di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

Il Gestore non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli né del loro contenuto, sia esso di proprietà del Gestore stesso o di terzi, e non risponde quindi per furti né danni causati da terzi.

Il Gestore viene dunque esonerato sin d'ora da qualsiasi responsabilità per fatto e colpa di terzi, per danni che dovessero derivare a cose e/o persone all'interno dell'Autostazione e/o dei mezzi ivi presenti (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: per furto dei veicoli o del loro contenuto, danneggiamento degli stessi, per danni a cose e/o persone derivanti da condotte dell'Operatore o di terzi ecc.). Sarà pertanto cura dell'Operatore adottare ogni misura o precauzione necessari ed opportuni ad evitare furti e danneggiamenti ai veicoli e al loro contenuto.

Art. 12. Cessione del Contratto e del credito

E' fatto divieto all'Operatore di cedere il Contratto.

La violazione di tale divieto produrrà, ipso iure, la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore, il quale rimarrà obbligato a corrispondere il dovuto sino al momento di tale risoluzione ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Gestore.

L'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione del Contratto, da parte del Gestore, a società dalla stessa controllate e/o partecipate in misura anche minoritaria.

L'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione a terzi, da parte del Gestore, dei crediti a qualsiasi titolo derivanti dal Contratto.

Art. 13. Osservanza di leggi e regolamenti

L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'utilizzo dell'Autostazione, ivi incluso il PIA, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi.

Art. 14. Clausola di integrità

Busitalia Veneto S.p.A. gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Busitalia Veneto S.p.A. ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

L'Operatore dichiara e garantisce:

- a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.fsbusitalia.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica Compliance e integrità", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica, compliance e integrità", sottosezione "Modello

di Organizzazione, Gestione e Controllo” che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

- c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fsbusitalia.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica Compliance e integrità”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

L’Operatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.

La violazione da parte dell’Operatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.

L’Operatore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet <https://www.segnalazione-whistleblowing.fsbusitalia.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali alternativi indicati all’indirizzo internet <http://www.fsbusitalia.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica Compliance e integrità”, sottosezione “La gestione delle segnalazioni”.

Art. 15. Clausola di trasparenza

L’Operatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di

intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero l'Operatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto a sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16. Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Padova.

Art. 17. Rinvio normativo

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia, nonché a quanto previsto dalla Delibera ART n. 56/2018 e a quanto determinato dal Gestore nel PIA vigente tempo per tempo.

Art. 18. Domicilio. Referenti.

Agli effetti amministrativi, fiscali e giudiziari le Parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio rispettivamente in:

Busitalia Veneto S.p.A.: Via del Pescarotto n. 25/27 – Padova 35131

PEC:

Referente: – e-mail

Tel. – Fax 049/820.68.28;

Operatore: indirizzo.....

PEC:

Referente: – e-mail

Tel. – Fax

Eventuali modifiche dei predetti indirizzi o referenti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra Parte.

Art. 19. Registrazione in caso d'uso

Le Parti si impegnano a registrare il presente Contratto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte II, Art. 3. Le spese di registrazione accedono alle parti in misura del 50% ciascuna.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la registrazione in caso d'uso sarà a carico della parte che ne facesse richiesta mentre le spese di bollo saranno a carico dell'Operatore.

Art. 20. Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da Busitalia Veneto S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.fsbusitalia.it e dal Contraente mediante [inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati da parte dell'Operatore].

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Qualora, ai fini dello svolgimento del contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di *Data Protection*).

Art. 21. Misure restrittive internazionali e trade compliance

L'Operatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

L'Operatore dichiara e garantisce che né l'Operatore né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'Operatore è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva di cui al paragrafo che precede.

L'Operatore dichiara di non essere un operatore economico di un Paese, governo o territorio destinatario di misure di cui ai paragrafi precedenti che limitano in misura ampia l'operatività con tale Paese, governo o territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo Iran, Siria, Sudan, Sud Sudan, Cuba, Corea del Nord, Crimea, Venezuela, Zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, Russia, Bielorussia.).

L'Operatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare, per Busitalia Veneto S.p.A. la violazione delle normative di cui ai paragrafi precedenti o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse.

In riferimento a quanto sopra, la Società si impegna a comunicare a Busitalia Veneto S.p.A. qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "anti-boycott" applicabile.

Nel caso di violazione da parte dell'Operatore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo, Busitalia Veneto S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni conseguentemente subiti.

Art. 22. Misure minime di sicurezza informatica

L'Operatore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto del presente contratto.

A tal fine, si obbliga a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
 1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
 3. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
 4. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi.

Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);

5. garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
 6. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 7. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
 10. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
 11. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 331.6360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
- c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di

legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

- d) consentire l'accesso del personale incaricato da Busitalia Veneto S.p.A. per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Busitalia Veneto S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 23. Allegati

Sono annessi al presente Contratto i seguenti Allegati:

N. 1 – Planimetria;

N. 2 – Programma di arrivi e partenze;

N. 3 – Tariffe.

N. 4 – Documento di individuazione dei rischi specifici.

Si intende altresì allegato il PIA pubblicato sul sito internet www.fsbusitaliaveneto.it e da considerarsi integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Padova, _____

Busitalia Veneto S.p.A. _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si intendono specificatamente approvate le clausole di cui ai seguenti articoli: 3 “Durata - Recesso”; 5 “Obblighi e diritti dell'Operatore”; 6. “Obblighi del Gestore”; 9. “Penalità - Risoluzione”; 10. “Inagibilità/indisponibilità degli Stalli”; 11. “Responsabilità e assicurazioni”; 12. “Cessione del Contratto e del credito”; 14. “Clausola di integrità”; 15. “Clausola di trasparenza”; 16. “Foro competente”; 21. “Misure restrittive internazionali e trade compliance”; 22. “Misure minime di sicurezza informatica”.

Busitalia Veneto S.p.A.

ALLEGATO 3

TARIFFE AUTOSTAZIONE DI PADOVA

(in vigore dal 01.01.2025)

Le tariffe commerciali unitarie (IVA esclusa) applicate all'interno dell'autostazione di Padova, viale della Pace sono le seguenti:

Transito di Servizi TPL:

A) slot temporale di 5 minuti per la fermata: € 1,79

Nel caso in cui l'Autostazione costituisca capolinea, una partenza effettuata entro 5 minuti di un arrivo, costituisce un unico transito. Oltre i 5 minuti partenza e arrivo costituiscono due transiti.

Transito di Servizi MLP:

A) slot temporale di 15 minuti per la fermata di linea nazionale: € 9,40

B) slot temporale di 15 minuti per la fermata di linea internazionale: € 14,10

Affissione delle schede informative aggiornate:

A) aggiornamento delle schede affisse in autostazione € 32,25.

Per ogni affissione ulteriore alla franchigia di 2 modifiche per anno solare.

ALLEGATO 4
DOCUMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

Circolazione dei mezzi.

Gli autobus in partenza dagli stalli dispari devono entrare dal lato Ovest dell'autostazione ed uscire dal lato Est, quelli in partenza dagli stalli pari devono entrare dal lato Est ed uscire dal lato Ovest.

Non è ammessa l'inversione di marcia all'interno dell'autostazione.

Rischi per la sicurezza - Aree di transito – Investimento

Le aree esterne sono caratterizzate dalla circolazione promiscua di persone e mezzi; questi ultimi possono essere i responsabili di eventi di investimento e schiacciamento degli operatori a terra.

Valore di Probabilità: Improbabile

Valore di Danno: Grave

Rischi per la sicurezza - Aree di transito – Incidenti tra mezzi

Data la promiscuità di mezzi, non si escludono piccoli incidenti tra gli stessi durante lo svolgimento delle manovre.

Valore di Probabilità: Improbabile

Valore di Danno: Medio

Rischi per la sicurezza - Aree di transito - Scivolamento

Non si escludono rischi di scivolamento in particolare nei periodi invernali per la presenza di ghiaccio o acqua sulle superfici di calpestio.

Valore di Probabilità: Poco probabile

Valore di Danno: Medio

Rischi per la sicurezza - Aree di transito – Misure preventive e protettive

1. Gli operatori presenti e considerabili pedoni, devono percorrere le vie loro dedicate e rispettare le percorrenze dedicate ai mezzi in transito.
2. La sicurezza aziendale prevede il rispetto di una velocità estremamente moderata all'interno delle aree di pertinenza dell'azienda.

Rischi per la sicurezza - Rischi elettrici

Nell'autostazione non si escludono rischi di elettrocuzione connessi alla presenza di impianti elettrici ed al funzionamento delle attrezzature e dei mezzi in uso. Tale rischio, anche se nel caso in esame ha una bassa probabilità d'accadimento, può concretizzarsi soprattutto attraverso il contatto di tipo indiretto fra parti del corpo umano e parti divenute in tensione a seguito di malfunzionamenti o guasti d'isolamento non tempestivamente individuati.

Valore di Probabilità: Improbabile

Valore di Danno: Molto grave

Rischi per la sicurezza - Rischi elettrici – Misure preventive e protettive

1. Al fine di garantire i requisiti di base di sicurezza elettrica, gli impianti in funzione sono stati oggetto di progettazione ed installazione secondo la regola dell'arte e conformemente alla normativa vigente.

2. I singoli componenti costitutivi degli impianti elettrici sono stati progettati secondo criteri che ne assicurano il funzionamento in sicurezza nei rispettivi ambienti d'installazione. In particolare il livello di protezione degli impianti da agenti esterni (ad es. polveri fini) ed eventuali contatti indiretti viene garantito da appropriate classi di isolamento e gradi di protezione IP (ad es. la classe II indica il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato, mentre il grado IP62 contraddistingue un componente resistente alla polvere ed alla caduta verticale di getti d'acqua).

3. L'impianto elettrico, essendo per natura soggetto a rapido deterioramento viene inoltre sottoposto a continua ed accurata manutenzione, al fine di garantire nel tempo le condizioni di sicurezza previste.

4. Per ridurre ulteriormente la possibilità di incidenti, il sistema di sicurezza aziendale prevede l'attuazione delle misure di prevenzione riportate di seguito.

Divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche nonché modificare prolunghie, prese e/o spine da parte di personale non autorizzato; nel caso si rilevino danneggiamenti dei componenti elettrici, col rischio di contatti con parti in tensione dovrà essere data immediata comunicazione al preposto.

Quale ulteriore garanzia per la sicurezza delle persone, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 462/01 entrato in vigore il 23 gennaio 2002, concernente le verifiche ispettive

degli impianti di terra, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, la ditta provvede a richiedere periodicamente la verifica di tali impianti all'A.R.P.A. ovvero ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.

Rischi per la sicurezza - Incendio ed esplosione

Le fonti di pericolo maggiormente significative, per quanto riguarda il rischio di un incendio e/o di un'esplosione nel reparto, possono essere così individuate:

- guasti e cortocircuiti sugli impianti elettrici dei mezzi
- guasti e cortocircuiti sugli impianti elettrici delle strutture
- presenza residuale di oli e di grassi
- i carburanti degli automezzi

Il rischio che si propaghi un incendio o che si generi un'esplosione nel luogo di lavoro è un'eventualità possibile. Tale considerazione può ritenersi fondata considerando che la principale fonte d'innesco potrebbe essere determinata da guasti.

Valore di Probabilità: Improbabile

Valore di Danno: Grave

Rischi per la sicurezza - Incendio ed esplosione – Misure preventive e protettive

1. La sicurezza aziendale, in ottemperanza al D.M. 10/03/98, prevede l'attuazione delle seguenti misure:

- misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
- misure relative alle vie di uscita in caso di incendio;
- misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
- controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio.

2. Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, sarà necessario avvisare immediatamente gli addetti della squadra antincendio.

3. In caso di pericolo grave ed immediato o a seguito dell'ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, ogni lavoratore dovrà abbandonare nel più breve tempo

possibile il luogo di lavoro e raggiungere il luogo sicuro, secondo quanto previsto dalle procedure di evacuazione.